SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001, n. **329.**

Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-*bis,* della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;

Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1° febbraio 2001;

Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni:

quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassatività della indicazione contenuta nel comma 191 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potestà di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non può essere totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno *status* del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia stessa;

quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalità e le garanzie procedimentali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto già disposto in precedenti provvedimenti;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede dell'Agenzia

1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata «Agenzia», ha sede in Milano.

Art. 2.

Vigilanza

1. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.

Art. 3.

Attribuzioni

1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Agenzia:

a) nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati «organizzazioni, terzo settore e enti»;

b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero;

d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;

e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero;

h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;

i) vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;

j) elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-*quinquies,* lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;

m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti.

Art. 4.

Relazioni con le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.

2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:

a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;

c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.

Art. 5.

Poteri dell'Agenzia

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:

a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal Governo;

d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:

1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;

2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunica-

zione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;

4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;

e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;

f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti conseguenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

Art. 6.

Composizione dell'Agenzia

1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.

3. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

Art. 7.

Norme di funzionamento

1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno quattro componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La pubblicità degli atti dell'Agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.

4. L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a),* il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.

Art. 8.

Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia

1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

Ufficio di segreteria

1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non superiore a dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;

b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;

c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;

d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.

2. L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2001

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'artt. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-*bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.

193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 reca: «Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»:

«Art. 14 *(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS. — 1-2. (omissis).*

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»:

«Art. 28 *(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)*. — 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» vedi nota alle premesse».

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 vedi nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3, commi 191 e 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vedi nota alle premesse.

— L'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è il seguente:

«Art. 11 *(Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni)*. — 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso».

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina delle cooperative sociali».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— L'art. 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è il seguente:

«1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) - e) (omissis);

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge».

— L'art. 111, comma 4-*quinques,* lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è il seguente:

«4-*quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis,* 4-*ter* e 4-*quater* si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) (omissis);

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge».

— L'art. 4, settimo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) (omissis);

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», vedi nota all'art. 3.

— Per la legge 8 novembre 1991, n. 381, vedi nota all'art. 3.

— Per legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi nota all'art. 3.

— Per il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— L'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è il seguente:

«Art. 28 *(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)*. — 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati».

01G0391

DECRETI PRESIDENZIALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 13 giugno 2001.

Approvazione del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio e dei tribunali amministrativi regionali deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle adunanze dei giorni 26 ottobre 2000 e 21 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali sono disciplinate dal regolamento deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute dei giorni 26 ottobre e 21 dicembre 2000, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 13 giugno 2001

Il Presidente: LASCHENA

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

DELIBERA

il seguente regolamento:

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Autonomia finanziaria

1. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali provvedono autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

2. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in base alle norme del presente regolamento, emanando altresì le opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto è predisposto dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, unitamente ad una relazione illustrativa comprendente la programmazione triennale della spesa. Il progetto di bilancio e la relazione illustrativa sono sottoposti, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, al parere del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

3. Il progetto è trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di Presidenza per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

4. Il bilancio è trasmesso, entro il 30 novembre, al Presidente del Consiglio di Stato, che lo approva con proprio decreto.

5. Entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione e le note illustrative, contenenti anche la valutazione sull'andamento della cassa, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Stato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero di grazia e giustizia.

6. In casi di particolare necessità, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, il Presidente del Consiglio di Stato può autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in coerenza con principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e con i criteri fissati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilità economica.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da entrate eventuali. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:

cat. I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

cat. II: entrate eventuali;

cat. III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. Le spese sono ripartite in unità previsionali di base come definite dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, individuate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed affidate alla gestione unitaria del centro di responsabilità amministrativa. Le spese sono, altresì, ripartite, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 — ai fini della gestione e rendicontazione — in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima.

5. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in apposito allegato al bilancio di previsione.

6. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a più uffici degli organi di giustizia amministrativa sono comunque gestite dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, anche mediante costituzione di un fondo di cassa.

7. In apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva, per un importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti.

8. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario nell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non impegnate.

Art. 4.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e sentito il consiglio di amministrazione. Nessuna variazione di bilancio può essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.

2. I decreti di variazione del bilancio sono allegati al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

3. Nell'ambito della stessa unità previsionale di base, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, possono essere disposte le variazioni compensative previste dall'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

In caso di urgenza il Presidente dispone la variazione e ne informa per la ratifica.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella prima riunione utile.

Capo II

CONTO FINANZIARIO
ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 6.

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la struttura adottata per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.

4. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui perenti.

5. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.

Art. 7.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 8.

Inventario dei beni patrimoniali

1. L'inventario dei beni patrimoniali, predisposto dall'ufficio centrale di bilancio e ragioneria. è redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 9.

Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario è compilato dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto ufficio, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili ed aver riscontrato che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondono con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di tesoreria, trasmette al collegio dei revisori, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, lo schema del conto, unitamente ad una relazione illustrativa. Il collegio dei revisori esprime il proprio parere entro il giorno 30 dello stesso mese.

3. Entro il 31 maggio successivo l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa trasmette al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa lo schema del conto, unitamente alla relazione ed al parere acquisito.

4. Il conto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del segretario generale, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero di grazia e giustizia.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 10.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è istituito un apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale.

2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al secondo comma trasmettono all'ufficio centrale di bilancio e ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. Il centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette all'ufficio centrale di bilancio e ragioneria la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La tesoreria centrale preleva mensilmente le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 19 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio centrale di bilancio e ragioneria.

5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 febbraio 1989, n. 99, e 10 ottobre 1996, n. 525, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto previsto dalla direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dirigenti dei predetti uffici comunicano all'ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo complessivo delle marche annullate nel corso del mese precedente.

Art. 11.

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni.

2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della relazione illustrativa di cui all'art. 2, secondo comma.

3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, per le spese superiori ai cinquecento milioni (IVA compresa) — nell'ipotesi in cui non si ricorra a convenzioni e contratti quadro di cui al successivo art. 41 — è sentita una commissione consultiva, costituita con ordinanza del Presidente del Consiglio di Stato e composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere, da un dirigente e da un funzionario amministrativo. I componenti della commissione durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

4. La commissione verifica la regolarità delle procedure e la convenienza di ciascuna spesa.

Art. 12.

Fasi della spesa

1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:

a) assunzione degli impegni;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

2. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 13.

Assunzione degli impegni

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio centrale di bilancio e ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarità della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della spesa;

b) le modalità di esecuzione della spesa;

c) l'importo previsto;

d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;

e) l'indicazione del creditore.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa, di cui agli articoli 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

4. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria non può comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio ovvero che siano da imputare ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa.

5. Gli uffici competenti devono comunicare all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 16, primo comma, del presente regolamento.

Gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza,

gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

Art. 14.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, è effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Art. 15.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui all'articolo precedente con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;

c) oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;

e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;

f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;

g) la modalità di estinzione del titolo di spesa;

h) la data di emissione;

i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;

l) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;

m) la data di esigibilità.

2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile della spesa, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi della spesa e ad immettere i dati nel sistema informativo integrato della ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 19 per i pagamenti a favore di terzi.

3. Per i pagamenti a favore del cassiere i mandati informatici verranno assegnati alla tesoreria centrale dello Stato.

4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 16.

Spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali

1. Sulla base delle proposte formulate dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali ed in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, propone al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi.

2. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, e trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria per le previste annotazioni contabili.

3. Nei limiti dei fondi ripartiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali esercitano i poteri di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

4. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è, in base alle disponibilità finanziarie, sottoposto a revisione quadrimestrale, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.

Art. 17.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I cassieri di cui all'art. 20, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le somme impegnate e non pagate entro la stessa data.

3. Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 18.

Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato su proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e sentito il consiglio di amministrazione, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi debbono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Art. 19.

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è trasferito al conto corrente intestato al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesore-

ria provinciale, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, i mandati informatici estinti.

3. Il responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà formale comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, affinché questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-*bis* delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la tesoreria centrale intestato al Ministero del tesoro - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.).

5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al Ministero del tesoro - I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalità del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonché le modalità con le quali detto pagamento deve essere effettuato.

Art. 20.

Gestione fondo di cassa

1. Il segretario generale del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono delegare al cassiere del Consiglio di Stato ed a funzionari all'uopo designati la gestione delle minute spese non oltre il limite del 10% dei fondi ripartiti, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Può essere altresì delegata la gestione di dipartimento della ragioneria generale degli anticipi di missione debitamente autorizzati.

2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

4. Gli ordini di pagamento da eseguire a cura dei cassieri devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo, riferito all'atto solare;

b) l'esercizio di emissione;

c) il capitolo di bilancio a cui è imputata la spesa (numero e denominazione);

d) il nome o la ragione sociale del creditore;

e) l'importo da pagare, in cifre e in lettere;

f) la data di emissione.

5. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.

6. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario, tramite il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.

Art. 21.

Verifiche sulla gestione di cassa

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Dispone, altresì, apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.

3. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria e l'altro è trasmesso agli ordinatori della spesa.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

Capo IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22.

Consegnatari

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati per il Consiglio di Stato dal segretario generale e per i tribunali amministrativi regionali dai rispettivi Presidenti e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile.

2. Ai consegnatari è affidata:

a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.

Art. 23.

Inventario e classificazione dei beni

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio, all'inizio dell'esercizio finanziario le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantità o il numero dei beni mobili, la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'art. 25.

3. L'inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili delle biblioteche dei tribunali amministrativi regionali.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun anno finanziario e viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. È sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

6. L'inventario è redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferi-

mento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale.

7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

Art. 24.

Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dall'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti forme di contabilità pubblica.

4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Contabilità degli oggetti di consumo

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.

2. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 26.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. Con verifiche semestrali deve essere accertata la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 25. Almeno annualmente deve essere verificata la corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali; i risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali.

2. Alla fine di ogni esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario il responsabile della vigilanza effettua una verifica delle scritture con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nei precedenti articoli del capo IV si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Capo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 28.

Procedure di acquisizione di beni e servizi

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni.

3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fidejussione, nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Art. 29.

Stipula dei contratti

1. Il segretario generale del Consiglio di Stato e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e provvedono, mediante apposito provvedimento, alla approvazione dei medesimi.

2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta è sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi contratti sono soggetti alle formalità fiscali previste per gli atti pubblici.

3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere formati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali. In tal caso è nella facoltà del responsabile che ha stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con l'osservanza delle prescritte formalità fiscali.

Art. 30.

Procedure contrattuali

1. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

3. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non dispongono nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico è conferito anche a professionalità estranee all'amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

Art. 31.

Procedura «aperta»

1. Nella procedura «aperta» tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 32.

Procedura «ristretta»

1. Nella procedura «ristretta» sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese che per capacità tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi regionali.

2. Ai concorrenti selezionati sarà trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto, con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.

3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta è necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.

Art. 33.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso;

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi.

Art. 34.

Procedura «negoziata»

1. Si provvede con la procedura «negoziata» nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare per particolari esigenze funzionali;

e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero con particolari modalità imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica.

2. Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *f)* del comma 1 è necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.

Art. 35.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato all'inizio di ogni anno ufficiale rogante rispettivamente dal segretario generale del Consiglio di Stato e dai dirigenti con funzioni di segretario generale dei TT.AA.RR.

2. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 36.

Servizi in economia

1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, può essere attuato nei seguenti casi e fino all'importo massimo di lire 300 milioni, IVA compresa:

a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonché dei relativi impianti, infissi e manufatti;

b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze, incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;

c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;

d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature elettroniche, informatiche, telematiche e relativa manutenzione e riparazione;

e) per spese relative al funzionamento degli uffici;

f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

l) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

m) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;

n) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

o) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;

p) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

q) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;

r) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di lire 10 milioni, al netto dell'IVA;

s) in caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto dal contratto;

t) ove si renda necessario il completamento, non previsto da contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;

u) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone animali o cose nonché a danno della salute pubblica.

Art. 37.

Modalità per l'esecuzione dei lavori e provviste

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36 devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 20 milioni, IVA compresa. È consentito, altresì, il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di cento milioni, al netto dell'IVA.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed è immediatamente esecutiva.

Art. 38.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è effettuato, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, da una apposita commissione. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse la commissione può essere integrata con personale esterno di elevata capacità tecnica.

Art. 39.

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali in possesso della competenza necessaria designato dal segretario generale o dai dirigenti con funzioni di segretari generali dei TT.AA.RR. per le rispettive competenze. Può farsi ricorso ad organi tecnici di altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni particolarmente complessi. Può farsi altresì ricorso a magistrati amministrativi, per la composizione delle commissioni di aggiudicazione o di collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che attengono allo svolgimento dell'attività istituzionale. In tal caso spetterà eventualmente al magistrato solo il trattamento economico di missione.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 50 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 50 e 100 milioni, al netto dell'IVA, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata.

5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di lire 10 milioni al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione può essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 40.

Antimafia

1. Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni in materia di antimafia.

Art. 41.

Limiti all'attività negoziale

1. Le disposizioni relative all'attività negoziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali si applicano all'acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e contratti quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 42.

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. È istituito presso il Consiglio di Stato l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a cui è preposto un dirigente. Il predetto ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2. All'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal primo comma, all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il progetto di bilancio di previsione, corredato della relazione illustrativa;

b) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;

c) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;

d) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;

e) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 19, secondo comma, del presente regolamento;

f) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

g) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;

h) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;

i) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26 del presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;

l) trasmettere mensilmente al collegio dei revisori l'elenco dei titoli di spesa;

m) esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere e dai funzionari delegati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 43.

Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:

a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;

c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;

d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;

e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene altresì scritture sistematiche per la rilevazione della consistenza iniziale, delle variazioni e della consistenza finale degli elementi patrimoniali.

Art. 44.

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, e da due membri iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e patrimoniale, svolgendo, almeno una volta ogni tre mesi, le necessarie verifiche con la collaborazione del direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria;

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto finanziario, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili, e alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale;

c) può effettuare il riscontro degli atti relativi alle procedure contrattuali e formulare proprie osservazioni.

Art. 45.

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 46.

Norme finali e di prima applicazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attività amministrativo-contabile dovrà essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica.

2. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti provinciali del Tesoro - Ragionerie provinciali dello Stato.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 non si applicano i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente regolamento.

4. Fino all'istituzione dell'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, le relative competenze previste nel presente regolamento, sono esercitate dal segretario generale del Consiglio di Stato.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa riunito nelle adunanze dei giorni 26 ottobre 2000 e 21 dicembre 2000.

01A9080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2001.

Conferimento di efficacia civile alla ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Marche, in Loreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica alla regione ecclesiastica Marche, con sede in Loreto (Ancona);

Visto il certificato dal quale risulta che l'ente stesso è iscritto, a termini dell'art. 6 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'attestato della congregazione per i vescovi in data 21 febbraio 2001 da cui risulta che con proprio decreto in data 11 marzo 2000 è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche componenti la regione stessa;

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al predetto decreto canonico;

Visti gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1986, n. 222, l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, nonché l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione Marche;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al decreto canonico richiamato in premessa, con cui è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Marche, con sede in Loreto (Ancona), che, pertanto, risulta così composta:

dalla provincia ecclesiastica di Ancona-Osimo, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Ancona-Osimo», sede metropolitana;

«Diocesi di Fabriano-Matelica», suffraganea;

«Diocesi di Jesi», suffraganea;

«Prelatura territoriale di Loreto», suffragenea;

«Diocesi di Senigallia», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Fermo, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Fermo», sede metropolitana;

«Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche», suffraganea;

«Diocesi di Ascoli Piceno», suffraganea;

«Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia», suffraganea;

«Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Pesaro, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Pesaro», sede metropolitana;

«Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado», suffraganea;

«Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola», suffraganea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura di Ancona perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A9084

DECRETO 30 luglio 2001.

Conferimento di efficacia civile alla ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Sicilia, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica alla regione ecclesiastica Sicilia, con sede in Palermo;

Visto il certificato dal quale risulta che l'ente stesso è iscritto, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'attestato della congregazione per i vescovi in data 2 marzo 2001 da cui risulta che con proprio decreto in data 2 dicembre 2000 è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche componenti la regione stessa;

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al predetto decreto canonico;

Visti gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1986, n. 222, l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, nonché l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art.17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione Sicilia;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al decreto canonico richiamato in premessa, con cui è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Sicilia, con sede in Palermo, che, pertanto, risulta così composta:

dalla provincia ecclesiastica di Palermo, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Palermo», sede metropolitana;

«Arcidiocesi di Monreale», suffraganea;

«Diocesi di Cefalù», suffraganea;

«Diocesi di Mazara del Vallo», suffraganea;

«Diocesi di Trapani», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Catania, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Catania», sede metropolitana;

«Diocesi di Acireale», suffraganea;

«Diocesi di Caltagirone», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Agrigento, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche;

«Arcidiocesi di Agrigento», sede metropolitana;

«Diocesi di Caltanissetta», suffraganea;

«Diocesi di Piazza Armerina», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Siracusa, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Siracusa», sede metropolitana;

«Diocesi di Ragusa, suffraganea;

«Diocesi di Noto», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Messina, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Messina», sede metropolitana;

«Diocesi di Nicosia», suffraganea;

«Diocesi di Patti», suffraganea;

dalla «Eparchia di Piana degli Albanesi» diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura di Palermo perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 30 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A9085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2001.

Integrazioni al decreto 16 novembre 2000 concernente «l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, il quale prevede l'adozione da parte di concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2000 concernente l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo;

Considerata la necessità di procedete ad una integrazione delle specifiche tecniche previste nel succitato decreto al fine di assicurare una maggiore omogeneità negli elementi che caratterizzano la realizzazione grafica e cromatica delle palline;

Decreta:

Ad integrazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale citato nelle premesse, ferme restando tutte le determinazioni in esso espresse, la sezione «palline» è così sostituita:

le palline devono:

a) essere di colore bianco e riportare, stampato sulla superficie delle palline di ciascuna serie, un numero progressivo, da 1 a 90, ripetuto 12 (dodici) volte in ogni pallina. Il numero deve avere una dimensione del carattere non inferiore ad un 1 mm e deve, altresì, essere delle dimensioni di circa 11/12 mm di altezza e di circa 6/7 mm di larghezza. I numeri devono essere circoscritti da una circonferenza, dello stesso colore del numero, del diametro di 18 mm circa. I numeri devono essere stampati, per ogni serie da 90 palline, in un solo colore scelto tra i seguenti: violetto, indaco, blu, verde, arancione e rosso; i numeri che possono generare confusione nella lettura devono essere forniti di segni identificativi che ne consentano l'individuazione (esempio: $\underline{6}$ e $\underline{9}$);

b) riportare stampata la numerazione identificativa della serie;

c) riportare stampato un numero di codice, identificativo del fornitore che sarà comunicato dall'amministrazione all'atto d'iscrizione all'albo dei fornitori di palline;

d) diametro medio: 37,75 mm;

e) tolleranza diametro: ± 1,5% sul diametro medio;

f) peso medio: 2,53 gr;

g) tolleranza peso: ± 5%;

h) materiale: plastica.

Ogni serie deve essere racchiusa in un contenitore di plastica trasparente, apribile da un solo lato, sul quale deve essere impresso lo stesso numero di serie delle palline contenute.

Il contenitore deve consentire di apporre a chiusura, a cura del fornitore, il sigillo di Stato fornito dall'amministrazione, che ne garantisca l'integrità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A9082

DECRETO 7 agosto 2001.

Integrazione e modifica del decreto 16 novembre 2000 concernente «Approvazione del regolamento del gioco del Bingo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Visto, in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle modalità ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 16 novembre 2000 che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;

Considerata la necessità di procedere ad una parziale modifica del predetto art. 4, al fine di razionalizzare le operazioni di conversione in euro e assicurare una più rapida fruizione del gioco;

Decreta:

Ad integrazione e parziale modifica dell'art. 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, citato nelle premesse, ferme restando tutte le determinazioni in esso espresse, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il prezzo di vendita di ciascuna cartella per il gioco del Bingo è fissato in 1,5 (uno virgola cinque) euro, e in 3 (tre) euro per le cartelle da utilizzare per le partite speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A9083

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «E.L.T.I. S.r.l.», in Roma, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni, n. 8 - 00153 Roma, in data 31 luglio 2000, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 agosto 2000, prot. n. 757493, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni n. 8 - 00153 Roma, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni n. 8 - 00153 Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo E.L.T.I. S.r.l., con sede legale in via A. Bargoni n. 8 - 00153 Roma, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9069

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Ecotech Engineering & Servizi ambientali S.r.l.», in Ponte S. Giovanni, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Ecotech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via Alessandro Manzoni, 421/B, - Ponte S. Giovanni (Perugia), in data 16 marzo 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 22 marzo 2001, prot. n. 785172, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Ecotech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via Alessandro Manzoni, 421/B, Ponte S. Giovanni (Perugia), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Ecotech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via Alessandro Manzoni, 421/B - Ponte S. Giovanni (Perugia), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Ecotech Engineering & Servizi ambientali S.r.l., con sede legale in via Alessandro Manzoni, 421/B - Ponte S. Giovanni (Perugia), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

a) macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9070

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Ecosim S.r.l.», in Montecatini Terme, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Ecosim S.r.l., con sede legale in via Ponchielli, 28/b - Montecatini Terme (Pistoia), in data 26 febbraio 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 27 febbraio 2001, prot. n. 785115, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Ecosim S.r.l., con sede legale in via Ponchielli, 28/b - Montecatini Terme (Pistoia), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Ecosim S.r.l., con sede legale in via Ponchielli, 28/b - Montecatini Terme (Pistoia), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Ecosim S.r.l., con sede legale in via Ponchielli, 28/b - Montecatini Terme (Pistoia), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

a) macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9086

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «CSDM S.r.l.», in Milano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 deI Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo CSDM S.r.l., con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, in data 25 gennaio 2001 acquisita in atti di questo Ministero in data 7 febbraio 2001, prot. n. 785074, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo CSDM S.r.l., con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo CSDM S.r.l., con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo CSDM S.r.l., con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

a) macchine:

15) ponti elevatori per veicoli.

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9087

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'Organismo «Etruria certificazioni S.n.c.», in Pisa, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91 /368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Etruria certificazioni S.n.c., con sede legale in via Ippolito Rosellini, 112 - Pisa, in data 14 dicembre 2000 acquisita in atti di questo Ministero in data 18 dicembre 2000, prot. n. 757774, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Etruria certificazioni S.n.c., con sede legale in via Ippolito Rosellini, 112 - Pisa, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Etruria certificazioni S.n.c., con sede legale in via Ippolito Rosellini, 112 - Pisa, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Etruria certificazioni S.n.c., con sede legale in via Ippolito Rosellini, 112 - Pisa, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 69/392/CEE:

a) macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998, n. 459, si procede alla revoca delta presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim, unità di Cormano e Trento. (Decreto n. 29998).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sensi Sogim, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim, con sede in Verona, unità di Cormano (Milano), per un massimo di 68 unità lavorative; Trento, per un massimo di 49 unità lavorative per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 2001 con decorrenza 5 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8835

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Callisto Donato, unità di Benevento. (Decreto n. 29999).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Callisto Donato, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato

6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Callisto Donato, con sede in Benevento, unità di Benevento, per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2001 con decorrenza 2 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8836

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, unità di Mondovì. (Decreto n. 30000).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della S.p.a. Ceramica Besio, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Besio, con sede in Mondovì, unità di Mondovì (Cuneo), per un massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 2001 con decorrenza 18 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8837

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Lanzo e Givoletto e Pont Saint Martin. (Decreto n. 30001).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecno Jolly dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausindg S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la modifica del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Pont ST. Martin (Aosta), unità di Lanzo e Givoletto (Torino), per un massimo di 36 unità lavorative Point Saint Martin per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 29 marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 16 novembre 2000 al 28 marzo 2001, unità di Lanzo e Givoletto (Torino) per un massimo di 36 unità lavorative Pont Saint Martin (Aosta) per un massimo di 80 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 2000 con decorrenza 29 settembre 2000, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8838

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - G.DI.A., unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 30002).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - S.p.a. G.DI.A., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 12 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - S.p.a. G.DI.A., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per un massimo di 240 unità lavorative per il periodo dal 4 febbraio 2001 al 3 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 2001 con decorrenza 4 febbraio 2001.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8839

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia, unità di Livorno - Manodopera diretta. (Decreto n. 30003).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. TRW Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TRW Italia, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno - Manodopera diretta, per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 3 aprile 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 2 aprile 2001, unità di Livorno - Manodopera diretta, per un massimo di 21 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 2000 con decorrenza 3 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8840

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a., unità di Latina. (Decreto n. 30004).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alcatel cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a., con sede in Battipaglia, unità di Latina (Latina), per un massimo di 149 unità lavorative per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 2000 con decorrenza 8 maggio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 novembre 2000 al 5 maggio 2001, unità di Latina, per un massimo di 8 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 2000 con decorrenza 8 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8841

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dalmine-gruppo ex Ilva poi Iritecna S.p.a. in liquidazione, ora Fintecna, unità di Massa. (Decreto n. 30013).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 1997 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Dalmine - gruppo ex Ilva poi Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Dalmine - gruppo ex Ilva poi Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna, con sede in Dalmine (Bergamo) unità di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8847

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. servizi tecnici - Gruppo Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30014).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Servizi tecnici - gruppo Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Servizi tecnici - gruppo Fintecna, con sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8848

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico), unità di Genova e Roma. (Decreto n. 30015).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico) chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna S.p.a. (settore metalmeccanico), con sede in Genova, ora Roma, unità di Genova e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8849

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore edile), ora Fintecna, unità di Roma. (Decreto n. 30016).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore edile), ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per le unità sottoelencate per il periodo dall'11 novembre 1999 al 10 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (settore edile), ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8850

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, unità di Genova (ex Ilva). (Decreto n. 30017).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto Ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Genova (ex Ilva) per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Genova (ex Ilva).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8851

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, unità di Torre Annunziata (ex Ilva). (Decreto n. 30018).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Torre Annunziata (Napoli) ex Ilva per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Torre Annunziata (ex Ilva) (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8852

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, unità di Roma (ex Ilva). (Decreto n. 30019).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liquidazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Roma ex Ilva per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal

1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna, sede in Genova, ora Roma, unità di Roma (ex Ilva).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8853

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, unità di Sesto San Giovanni (ex Ilva). (Decreto n. 30020).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 5 aprile 1994 e successivi con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1993, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'avvenuta incorporazione con atto di fusione del 1° giugno 1997 della ex Ilva S.p.a. da parte della Iritecna S.p.a. in liq.;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione ora Fintecna chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità di Sesto San Giovanni (Milano) ex Ilva per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996, la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione, ora Fintecna, con sede in Genova, ora Roma, unità di Sesto San Giovanni (ex Ilva) (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8854

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 2001.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la relazione datata 8 novembre 2000 con la quale l'Istituto superiore di sanità ha ritenuto fosse necessario rivedere la valutazione del rischio-beneficio connesso all'uso della noscapina dal momento che questa sostanza presenta caratteristiche di rischio genotossico;

Considerato che la commissione unica del farmaco nella seduta del 21 novembre 2000, facendo proprio il documento dell'Istituto superiore di sanità ha deciso di avviare la procedura di revoca delle specialità medicinali contenenti come principio attivo la noscapina;

Viste le comunicazioni datate 15 gennaio 2001 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, che era «in corso di adozione» il provvedimento di revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.;

Vista la relazione del 27 giugno 2001 con la quale l'Istituto superiore di sanità valutando la documentazione del prof. Nicola Loprieno, presentata dalla sopracitata ditta, ha confermato il precedente parere espresso in data 8 novembre 2000;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 5 luglio 2001, ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca delle sottoindicate specialità medicinali, considerato che l'attività farmacologica della noscapina non è essenziale per la medicina, dal momento che esistono altri prodotti antitosse;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

TUSCALMAN BERNA - ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l.:

confezione:

«10% + 1,5% gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 022458032;

«1% + 0,15% sciroppo» 1 flacone da 120 ml, A.I.C. n. 022458044;

«adulti supposte» 10 supposte, A.I.C. n. 022458057;

«bambini supposte» 10 supposte, A.I.C. n. 022458069.

DIFMETUS - ditta Solvay pharma S.p.a.:

confezione: sciroppo 130 ml, A.I.C. n. 023374022.

RIBELFAN - ditta Carlo Erba OTC:

confezione:

10 compresse rivestite, A.I.C. n. 017096076;

AD 6 supposte, A.I.C. n. 017096088.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9081

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino superiore».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bardolino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini a D.O.C. «Bardolino» in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 maggio 2001;

Visti il parere integrativo del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale è stata modificata la proposta di designazione e presentazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore in denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e «Bardolino superiore» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» per i vini «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1968 ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

La denominazione di origine controllata «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore devono intendersi revocate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatesi.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» anche con riferimento alla specificazione «classico» per quelli ottenuti nella zona di origine più antica.

Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni, contenute nell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» superiore e «Bardolino» classico superiore prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2000 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 164/1992, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore».

Art. 4.

Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento, in bottiglie od in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento con la rivendicazione della denominazione di origine controllata «Bardolino» con le specificazioni superiore e classico superiore, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve,

ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2000 o di anni precedenti, purché documentabili.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARDOLINO SUPERIORE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», anche con l'indicazione «classico», è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

1) Corvino Veronese (cruina o corvina) 35-65% è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, purchè il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;

2) Rondinella 10-40%;

3) Molinara Rossignola (Rossetta); Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet, Sauvignon, da soli o congiuntamente per un max del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno.

I vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Bardolino», alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

A) La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica; segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del «Gabanel» toccando le località Casetta Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese.

Segue detto canale sino alla statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case-Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località scuole comunali di Soria. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera, e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna.

Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze della località Fiozza e Cà del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili.

Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valleggio - Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valleggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano.

Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota sessantaquattro. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino a intersecare la strada di Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco, dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano e sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi sulla strada provinciale di S.Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche di Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, cà Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversando il vaio delle Giare, percorre la strada che conduce alla località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.

B) La zona di produzione di origine più antica delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» a cui è riservato l'uso della tradizionale specificazione aggiuntiva «classico», comprende in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata:

a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (quota 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri); fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (quota 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion, presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo; Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare le strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere semplici e doppie.

Il numero minimo di ceppi di vite a ettaro è di 3.300.

Per vigneti già iscritti all'albo della denominazione «Bardolino» alla data di approvazione del presente disciplinare e che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di quindici anni, alle condizioni indicate al comma successivo.

Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60 mila gemme per ettaro.

Le uve possono essere destinate a produrre i vini della presente denominazione solo a partire dal quarto anno dell'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a nove tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», un titolo alcolometrico-volumetrico naturale minimo di 11,00% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli albi ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare, per dette uve, la denominazione di origine controllata «Bardolino».

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera *e)*, della legge n. 164/1992, e senza eccedere il limite massimo previsto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti destinati ad essere designati con la specificazione aggiuntiva «classico», devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *b)*.

Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della Regione Veneto, anche nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente desciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto del presente disciplinare è di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione.

È ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati rettificati.

È consentito che i vini atti a a essere designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» siano posti in commercio per il consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di affinamento, con la denominazione di origine controllata «Bardolino», purchè corrispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di quest'ultima denominazione e previa comunicazione del detentore alla Camera di commercio ed all'Ispettorato centrale repressione delle frodi, competenti per territorio.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico con profumo delicato;

sapore: asciutto sanido, leggermente amarognolo, armonico; a volte caratterizzato da leggero sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

zucchero riduttori : massimo 6 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelta», «selezionato» e simili.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla «vigna» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possono essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina nel rispetto della normativa vigente.

In ottemperanza all'art. 23 della legge n. 164 del 1992 l'uso della denominazione controllata e garantita «Bardolino Superiore» è consentita all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume pari a litri 0,75 e 1,50.

Le bottiglie contenenti vino «Bardolino Superiore» devono presentare un abbigliamento consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi caso bocca in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per il vino «Bardolino Superiore» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni aree, fattorie e zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

01A9068

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che dettano nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 9 luglio 2001, dell'agenzia del territorio, ufficio provinciale di Messina, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei propri locali ubicati in via Garibaldi n. 120;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina, è da attribuire alla disinfestazione dei sopra citati locali nel giorno 7 luglio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina, dell'Agenzia del territorio, i cui locali sono ubicati in via Garibaldi n. 120, nel giorno 7 luglio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 luglio 2001

Il direttore compartimentale: DRAGONE

01A9100

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 30 luglio 2001, n. **66.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 2001/2002.

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale agroalimetare - Ufficio IV/Seminativi

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assolzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2001/2002.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2001 e termina il 30 giugno 2002. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 2001 al 30 aprile 2002, come disposto dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Si precisa che il termine del 30 aprile 2002 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute successivamente a tale termine all'AGEA.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento CE n. 824/2000 del 19 aprile 2000:

a) essere raccolti nella Comunità;

b) essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

c) essere di qualità sana, leale e mercantile;

d) presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) in ogni sua parte, spedita in plico raccomandato o trasmesso tramite telefax, con obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformità all'allegato 2);

fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identità del sottoscrittore dell'offerta, in corso di validità;

originale del certificato di analisi chimico-merceologiche, relativo al prodotto offerto.

Qualora l'offerta sia ammissibile l'AGEA comunicherà al più presto all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2002.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'AGEA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AGEA stessa. A tal fine il conferente dovrà inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute; qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'AGEA, la stessa rimborserà la somma inferiore.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino, corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'ente depositario possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A detto contraddittorio prenderà parte personale AGEA o dalla medesima delegato.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni, presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.

L'AGEA farà eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati, entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

L'ente depositario emetterà la bolletta di acquisto per la partite di cereali conferita, in conformità alle disposizioni che verranno comunicate dall'AGEA.

Fermo restando l'obbligo dell'ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere *a), b)* e *c)* del regolamento CE n. 824/2000 del 19 aprile 2000.

La bolletta di acquisto e la fattura di vendita, rilasciata dall'offerente, debbono essere trasmessa dall'ente depositario all'ACEA via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato 3 e 4.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso ente depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al 2° grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'ente depositario, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'AGEA e/o organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del regolamento CE n. 824/2000, ed in particolare:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;

la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

l'ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima, secondo la procedura già indicata.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 101,31 euro/tonnellata.

Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2001 e cioè 117,25 euro/tonn.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle *(B-C-D-E-F-G)* nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella *H*).

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto al conferente, il quale può scegliere il pagamento anche in euro.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AGEA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO " 1 "

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2001/2002

REG. C.E. n°. 1766/92 del 30/06/92 e n° 824/2000 del 19/04/00
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CEREALI

QUADRO A – Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

PARTITA IVA / CODICE FISCALE (Obbligatorio) :

Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal conferente)
Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)
Cognome :

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a.p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :

Istituto: Agenzia : Comune :

Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)
N. Conto/Corrente :

Comune : Prov.: C.a.p. :

[ ] **3 – vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia** (intestato al conferente)

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : 001 CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : tonn.

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Ente depositario in proposta di conferimento)

Partita IVA :

Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Ente depositario in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento		N. allegati
1) ☐	dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.	☐
2) ☐	fotocopia documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta	☐
3) ☐	certificato di analisi relativo al prodotto offerto	☐
4) ☐	allegati B 1	☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso Ente depositario.
2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'Ente depositario.
3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario.
4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :

☐

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :

☐

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐

7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.
8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a ☐

Il ☐

(Giorno / Mese / Anno)

☐

(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA I – Cereali

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	TIPOLOGIA
TONN	TONNELLATE

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)

PROD.	QUALITA'	TIPOLOGIA
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	004	ORZO
001	005	SORGO
001	006	SEGALE
001	008	MAIS (GRANTURCO)

SEZ. III (Caratteristica prodotto)

CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	UMIDITA'	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA " II " - Nazioni

CODICE	DESCRIZIONE
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – CONFERENTE relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento.
  L'indicazione della partita IVA del conferente è obbligatoria.

- QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'Ente depositario e del magazzino dell'Ente depositario che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.
  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).

- QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - DICHIARAZIONE relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.
Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.
Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA/AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 00/01).

QUADRO A – CONFERENTE

SEZ. I Dati identificativi del conferente

Riquadro 1: CONFERENTE
Indicare la partita IVA o il codice fiscale (obbligatoria) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancale o postale, è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA

SEZ. I Dati identificativi deposito del conferente
Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita
Utilizzare la tabella " I " per compilare il codice qualità.
Il peso del prodotto offerto deve essere espresso in tonnellate (tonn.).
Inoltre occorre indicare il peso specifico, l'anno e il luogo di produzione (secondo la Tabella "II" – Nazioni).

SEZ. III Caratteristiche merceologiche
Indicare il codice caratteristica ed il valore caratteristica, che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".

SEZ. IV Dati identificativi dell'Ente depositario in proposta di conferimento
Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'Ente depositario presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. V Dati identificativi deposito dell'Ente depositario in proposta di conferimento
Indicare presso quale magazzino appartenente all'Ente depositario il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.
Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.
In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AGEA relativamente all'offerta presentata.
Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- DICHIARAZIONE

Indicare i vincoli tra il conferente e l'Ente depositario, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO " 2 "

All'AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il/la sottoscritt ______________________________
nat_____________ il _______________ residente a ______________________
in via ________________________ codice fiscale n. ______________________
in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:
- Denominazione: ______________________________
- Partita I.V.A./Codice fiscale: ______________________________
- Forma giuridica: ______________________________
- Sede: ______________________________
- Iscritta nel Registro delle Imprese di: ______________________________
  in data ______________ N. ______________ Sezione ______________
- Costituita con atto del: ______________________________
- Capitale sociale o totale quota L/EURO: ______________________________
- Durata della Società - data termine: ______________________________
- Oggetto sociale: ______________________________
  (descrizione sintetica)
- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ______________________

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

FIRMA AUTENTICATA (1)

Data

Note esplicative: - il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n.675, del 31.12.1996.

- (1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO " 3 "

FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata)

FIDEJUSSIONE N°

Alla
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

PREMESSO

- che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) , partita I.V.A. n° ...., con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di ..... al n° ...., (di seguito indicato "Contraente"), è Ente depositario dell' AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal Consiglio d'Amministrazione AGEA con delibera n° ... del .... ;
- che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della Delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla Delibera del 23 dicembre 1998;
- che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 n° .... del ...., la Contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30 % del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi l'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso in specie la cauzione ammonta a lire .... per tonnellate .... di .... prese in carico nella campagna di commercializzazione 2001/2002;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Banca .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... , partita I.V.A. n° ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n° .... (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di .... (1) - presso la Filiale/Agenzia di ....via...... - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata " AGEA") e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di L. ....(in lettera) pari a EURO .... , secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

DATA:

LA BANCA (2)

....

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.
(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.

ALLEGATO " 4 "

POLIZZA FIDEJUSSORIA

POLIZZA N.

Alla
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via Palestro, 81
00185 ROMA

PREMESSO

- che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) , partita I.V.A. n° ...., con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n° ...., (di seguito indicato "Contraente"), è Ente depositario dell' AGEA, giusto l'affidamento d'incarico avuto dal Consiglio d'Amministrazione AGEA con delibera n° ... del .... ;
- che nella predetta qualità di depositario ha l'obbligo di procedere alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'AGEA, in applicazione della regolamentazione comunitaria nonché della Delibera del 30 luglio 1997 della soppressa A.I.M.A. come integrata dalla Delibera del 23 dicembre 1998;
- che come previsto dalla disposizione applicativa AGEA relativa alle operazioni d'intervento nel mercato agricolo dei cereali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 n° .... del ...., la Contraente deve prestare una cauzione nella misura del 30 % del controvalore del prodotto conferito all'intervento, al netto di I.V.A., a garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi l'incarico ricevuto nonché quelli eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso in specie la cauzione ammonta a lire .... per tonnellate .... di .... prese in carico nella campagna di commercializzazione 2001/2002;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Compagnia Assicuratrice .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... , partita I.V.A. n° ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n° ...., autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n° .... del .... pubblicato sulla G.U. n° .... del ..... (di seguito indicata "Fidejussore") in persona di .... (2) - presso l'Agenzia di ....via...... - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del Contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del Contraente a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata " AGEA") e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il Contraente, a corrispondere all'AGEA la somma di L. ....(in lettera) pari a EURO .... , secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero.

1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 c.c., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.
4) La presente garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta inviata al Fidejussore e per conoscenza al Contraente, la svincoli.
5) In caso di controversie fra l'AGEA ed il Fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

DATA:

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE (3)

....

(1) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).

(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

(3) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.

TABELLA A

REQUISITI MINIMI DI QUALITA' CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a. chicchi striminziti					====	====
b. altri cereali	3 %		} 5 %			
c. chicchi attaccati da parassiti						
d. chicchi che presentano colorazione del germe			====	====	====	====
e. chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	1,5 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5 %					
di cui:						
- chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	====	====	====	====	====
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz),	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
- nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
- altri						
b) chicchi avariati:						
- chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
- altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	====	====	====
f) chicchi cariati			====	====	====	====
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %	====	====	====	====	====
D. Tenore massimo di tannino (1)	====	====	====	====	====	1 %
E. Peso specifico	78	73	70	62	====	====
F. Tasso di proteine	11,5 %	10,3 %	====	====	====	====
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélény (ml)	====	22	====	====	====	====

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca

TABELLA B

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA C

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Detrazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA D

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine (1) (N x 5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 11,5 a 11,0	2,0
	da meno di 11,0 a 10,5	4,0
	da meno di 10,5 a 10,3	5,0

(1) calcolato in % sulla sostanza secca

TABELLA F

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
Frumento duro				
a) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0,2 EURO per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e Sorgo				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA G

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO E' SUPERIORE AL 4 % DELLA SOSTANZA SECCA

1. DATI DI BASE

P = percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca
0,4 % = percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione
11 % (1) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione, espressa in EURO da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\,(P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0 % : 3917 Kcal.
b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.
c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70.
d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l' 1 % e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\ \%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell' 1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \text{EURO}$$

TABELLA H

MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	Maggiorazione (EUR/t.)
Luglio	===
Agosto	===
Settembre	===
Ottobre	===
Novembre	0,93
Dicembre	1,86
Gennaio	2,79
Febbraio	3,72
Marzo	4,65
Aprile	5,58
Maggio	6,51
Giugno	6,51

01A9090

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22531-XV.J(2218) dell'11 giugno 2001, i manufatti esplosivi denominati:

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di farfalle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di fischi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di girelle ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di ululi ed intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di peonia e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di farfalle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di fischi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di girelle e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di ululi e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di intrecci e margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore rosso;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore blu;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore argento;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore verde;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore viola;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore bianco;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore giallo;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

due riprese di lampi Barbagallo calibro 145;

due riprese di lampi Ø 48 Barbagallo calibro 145;

due riprese di farfalle Barbagallo calibro 145;

due riprese di fischi Barbagallo calibro 145;

due riprese di girelle Barbagallo calibro 145;

due riprese di ululi Barbagallo calibro 145;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

due riprese di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

due riprese di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore rosso;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore blu;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore argento;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore verde;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore viola;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore bianco;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore giallo;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

una ripresa di intrecci Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore rosso;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore blu;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore argento;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore verde;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore azzurro;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore viola;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore bianco;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore sfera di carbone;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore giallo;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante oro;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore tremolante bianco;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore intermittente bianco;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice oro;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice verde;

una ripresa di margherite Barbagallo calibro 145 colore salice rosso;

che il sig. Barbagallo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Santa Venerina (Catania) - Contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A8759

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8968
Yen giapponese	110,04
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,63120
Corona svedese	9,2110
Franco svizzero	1,5155
Corona islandese	89,21
Corona norvegese	8,0680
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57389
Corona ceca	34,880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,60
Litas lituano	3,5876
Lat lettone	0,5626
Lira maltese	0,4046
Zloty polacco	3,8168
Leu romeno	26742
Tallero sloveno	219,5500
Corona slovacca	42,960
Lira turca	1306000
Dollaro australiano	1,7380
Dollaro canadese	1,3802
Dollaro di Hong Kong	6,9948
Dollaro neozelandese	2,1020
Dollaro di Singapore	1,5788
Won sudcoreano	1155,53
Rand sudafricano	7,4232

Cambi del giorno 15 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9114
Yen giapponese	109,62
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,63440
Corona svedese	9,2593
Franco svizzero	1,5184
Corona islandese	89,63
Corona norvegese	8,1235
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57485
Corona ceca	33,900
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,6461
Lat lettone	0,5669
Lira maltese	0,4067
Zloty polacco	3,8833
Leu romeno	27187
Tallero sloveno	219,5000
Corona slovacca	42,950
Lira turca	1359000
Dollaro australiano	1,7291
Dollaro canadese	1,3955
Dollaro di Hong Kong	7,1126
Dollaro neozelandese	2,0975
Dollaro di Singapore	1,5902
Won sudcoreano	1165,68
Rand sudafricano	7,5296

Cambi del giorno 16 agosto 2001

Dollaro USA	0,9144
Yen giapponese	109,66
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,63280
Corona svedese	9,2581
Franco svizzero	1,5193
Corona islandese	89,64
Corona norvegese	8,1035
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57405
Corona ceca	33,972
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,25
Litas lituano	3,6576
Lat lettone	0,5676
Lira maltese	0,4068
Zloty polacco	3,8966
Leu romeno	27253
Tallero sloveno	219,6274
Corona slovacca	43,130
Lira turca	1339000
Dollaro australiano	1,7358
Dollaro canadese	1,3962
Dollaro di Hong Kong	7,1320
Dollaro neozelandese	2,0948
Dollaro di Singapore	1,5949
Won sudcoreano	1167,69
Rand sudafricano	7,5433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9180-01A9182-01A9181

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al decreto ministeriale 27 gennaio 2000 in materia di revisione programmata dei medicinali

1. La primaria finalità della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e del relativo decreto 27 gennaio 2000 è quella di valutare il livello di efficacia dei prodotti inclusi nel programma di revisione nonché la correttezza delle loro indicazioni.

Con il citato decreto di attuazione, la Commissione unica del farmaco ha indicato le motivazioni per le quali i prodotti sono stati inseriti nel programma:

A. Specialità medicinali per le quali si richiede una verifica della adeguatezza complessiva dei dati di efficacia.

B. Specialità medicinali per le quali si richiede un riesame delle indicazioni terapeutiche.

C. Specialità medicinali a più componenti per le quali si richiede una verifica della congruità della formulazione.

Nel differenziare i medicinali nelle tre categorie sopraelencate, la Commissione ha voluto orientare le aziende su quale tipo di documentazione o di modifica indirizzarsi. La Commissione unica del farmaco ha voluto pertanto fornire alle aziende una «chiave di lettura» volta a razionalizzare la valenza dei prodotti in questione.

In alcuni casi sarà infatti sufficiente modificare la formulazione (composizione in principi attivi); in altri sarà opportuno proporre una limitazione delle indicazioni terapeutiche, scegliendo quelle maggiormente documentate; in altri casi ancora sarà invece necessario documentare l'adeguatezza complessiva dei dati di efficacia. Per quest'ultimo caso, che appare sicuramente il più impegnativo tra quelli descritti, sebbene l'aspettativa sia quella di acquisire dati sostanziali di efficacia per l'indicazione attualmente prevista, la Commissione unica del farmaco, quando ciò non fosse possibile, potrà accettare che la revisione possa concludersi con una adeguata rimodulazione delle indicazioni terapeutiche purché venga fornita idonea documentazione a sostegno.

In linea di principio, l'obiettivo primario del programma di revisione della Commissione unica del farmaco è rappresentato dalla rimodulazione delle indicazioni sia sotto il profilo qualitativo (patologia/e bersaglio e benefici previsti su di essa/e) sia sotto quello quantitativo (numero e varietà delle stesse), tenendo comunque conto della natura dei singoli prodotti.

Ovviamente, nei casi in cui la documentazione presentata fosse giudicata insufficiente, la Commissione unica del farmaco potrà proporre e la Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza attivare la procedura di revoca prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991. In tale decisione sarà considerato primariamente il rapporto beneficio/rischio del prodotto, laddove un beneficio scarso o assente in una patologia seria comporta comunque il rischio connesso con una aspettativa terapeutica infondata.

2. Nel richiedere documentazione integrativa alle aziende per farmaci oggetto di revisione, la Commissione unica del farmaco ha privilegiato l'invio di documentazione bibliografica ritenendo che nella maggioranza dei casi risultati di studi clinici (o rassegne) pubblicati in riviste internazionali o la citazione dei prodotti interessati su testi accreditati di farmacologia o terapia possa costituire elemento sufficiente per consentire una valutazione dei singoli medicinali.

Nell'elencare le varie tipologie di documentazione richiesta lettere *a), b), c),* e *d)* del punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 27 gennaio 2000, la Commissione ha voluto indicare possibilità alternative e non necessariamente cumulative.

Ciò significa che una risposta soddisfacente ad una sola delle richieste previste alle sopraelencate lettere *a), b), c)* e *d)* potrà già consentire la conferma dell'A.I.C. del prodotto in revisione. La tipologia della documentazione, comunque, va vista in relazione alla rilevanza della patologia bersaglio e dei benefici su di essa prospettati, risultando necessarie evidenze robuste a sostegno di benefici terapeutici ambiziosi.

La presentazione di eventuali risultati di studi clinici di tipo controllato e randomizzato, non ancora pubblicati, rappresenta una delle tipologie di documentazione richiesta dalla Commissione. Per quanto riguarda tale aspetto è opportuno precisare che, nel caso in cui le aziende avessero, al momento della scadenza dei termini, ancora in corso studi clinici, la Commissione unica del farmaco non esclude, a richiesta motivata da parte dell'azienda, di consentire il completamento delle sperimentazioni al fine di disporre di dati completi sui quali basare la propria valutazione scientifica.

01A9091

BANCA D'ITALIA

Provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 Capitale minimo delle società di gestione del risparmio

L'attività di «venture capital», intesa come offerta di capitale di rischio alle imprese, assume particolare rilevanza in funzione dello sviluppo economico e, in particolare, dell'industria dei settori ad alta tecnologia.

Le innovazioni introdotte nel comparto del risparmio gestito dalle disposizioni attuative del Testo unico della finanza fanno del fondo di investimento chiuso riservato a investitori qualificati uno strumento particolarmente adatto allo sviluppo del «venture capital», in virtù della flessibilità ad esso riconosciuta nel definire le modalità

di partecipazione e la propria politica di investimento, anche in deroga alle norme prudenziali di frazionamento dei rischio dettate dalla Banca d'Italia per i fondi destinati al pubblico.

In proposito, si è rilevato il particolare interesse degli operatori per l'istituzione di fondi chiusi di piccole dimensioni, riservati a investitori istituzionali, destinati esclusivamente a investimenti in società orientate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico, risultanti anche dall'attività di ricerca svolta ad esempio dalle università o da altri centri specializzati.

È stato segnalato che tali entità troverebbero tuttavia un ostacolo alla costituzione di società di gestione del risparmio (SGR) dedicate alla promozione di fondi della specie nel livello di capitale minimo richiesto dalle vigenti disposizioni (un milione di euro). Tale importo comporterebbe una eccessiva immobilizzazione di risorse a fronte di esigenze organizzative relativamente contenute e di patrimoni da gestire che, per la loro particolare natura, sarebbero comunque di entità non rilevante. A tal fine, è stato chiesto che tali SGR vengano autorizzate all'esercizio dell'attività con una dotazione di capitale ridotta.

La richiesta appare meritevole di considerazione per le particolari finalità delle iniziative, che potrebbero dispiegare positivi effetti per lo sviluppo sia dell'innovazione tecnologica sia dello strumento del fondo chiuso di «venture capital» nel nostro Paese, a condizione che vengano circoscritte con chiarezza le ipotesi di costituzione di SGR con capitale minimo ridotto, al fine di evitare che esse siano utilizzate anche per iniziative di tipo diverso.

Si osserva inoltre che le connotazioni delle SGR «dedicate» ai fondi in questione ne delineano una ridotta complessità organizzativa operativa, che permette una minore dotazione di capitale iniziale.

In relazione a tutto quanto sopra, avuto presente che l'art. 34, comma 1, lett. *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) demanda alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare minimo del capitale sociale delle SGR, è stato disposto che la misura del capitale sociale (interamente versato) necessario per l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio potrà, in deroga a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, cap. 1, sez. II, essere pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni qualora le SGR rispettino le condizioni di seguito indicate:

A. PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLA SUR: la maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta da università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da università, enti pubblici territoriali, camere di commercio.

B. ATTIVITÀ ESERCITABILI: esclusivamente la promozione e/o gestione di fondi chiusi con le caratteristiche indicate ai successivi punti C, D, E.

C. SOTTOSCRITTORI DEI FONDI: i fondi devono essere riservati alle seguenti categorie di investitori qualificati:

- imprese di investimento, banche, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

- soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

- fondazioni bancarie;

- persone giuridiche e altri enti in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;

- persone fisiche in possesso di una specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto, a condizione che il regolamento di gestione del fondo preveda una sottoscrizione iniziale di almeno 250.000 euro.

D. OGGETTO DELL'INVESTIMENTO DEI FONDI: il regolamento dei fondi deve prevedere che il patrimonio verrà investito esclusivamente (fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria) in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società che:

- siano di recente costituzione ovvero da costituire;

- abbiano come oggetto sociale attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

E. VALORE MASSIMO DI TUTTI I FONDI ISTITUITI/-GESTITI DALLA SGR: 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR dovrà, entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato, adeguare il proprio capitale a quello richiesto in via generale dal Provvedimento del Governatore del 10 luglio 1998 (un milione di euro).

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla vigente disciplina per l'accesso al mercato delle SGR.

01A9104

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651190/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.